

# DOMANDA DI RINNOVO CARTA D'IDENTITA' \_Per figlio minorenni

Al Settore Servizi Demografici  
del Comune di Cologne

Il sottoscritto (*padre*)..... nato a ..... (.....)  
il .....residente a.....  
e  
la sottoscritta (*madre*) ..... nata a ..... (.....)  
il ..... , residente a.....

in qualità di genitori esercenti la podestà sul/sulla figlio/a.....  
nato/a ..... il .....

cittadino italiano       cittadino .....

## CHIEDONO IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA'

Non valida per l'espatrio       Valida per l'espatrio (solo per italiani)

**Al/alla figlio/a sopra indicato/a di cui si allegano n.1 (una) foto recente scattata negli ultimi 6 mesi**

Contestualmente CHIEDONO l'apposizione delle generalità ai sensi art. 40, c.2, lett. B) d.l.n. 1/2012 (*vedi retro*)

A tal fine, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano:

che lo/a stesso/a non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3 lett. b, d, e g, della legge 21.11.1967, n.11858 (*solo per italiani, vedi retro*):

- che i dati sopra riportati sono veritieri e sono i seguenti:      Altezza.....

*Informativa ai sensi dell'art 13 D.lgs. 196/2003 "Privacy" i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo*

Cologne, lì .....

Firma Padre.....      Firma madre .....

- Allegare alla presente fotocopia documento/i d'identità .

## **DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2010 N.1**

### **Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività**

#### Art. 40

Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe (degli italiani residenti all'estero e di attribuzione) del codice fiscale ai cittadini iscritti.

....omissis....

2.All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, come da ultimo modificato dell'articolo 10, comma 5, del decreto – legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge) 12 luglio 2011, n.106 sono apportate le seguenti modifiche:

...omissis...

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.”

## **LEGGE 21 NOVEMBRE 1967 N.1185**

### **Norme sui passaporti**

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 28 LUGLIO 1989, N.271;

d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) LETTERA ABROGATA DALLA L.15 MAGGIO 1997, N.127;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

-----

#### **AGGIORNAMENTO (3)**

La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica".